



COMUNE DI BORGO TICINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 51 del 28.12.2017

INDICE

OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	3
FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3
DEFINIZIONI	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	5
NOTIFICAZIONE	5
RESPONSABILE	5
NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	6
ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	6
PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA	6
MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	6
OBBLIGO DEGLI OPERATORI	7
ACCERTAMENTI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O POLIZIA	7
INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	8
DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	8
SICUREZZA DEI DATI	9
MODALITA' DI GESTIONE DEI DATI	9
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	10
PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
COMUNICAZIONE DEI DATI.....	10
NORMA DI RINVIO.....	11
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	11
MODIFICHE REGOLAMENTARI	11
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	11
DANNI CAGIONATI PER L'EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento.

1) Il presente regolamento definisce che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato nel Comune di Borgo Ticino, dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2) Presso la centrale operativa della Polizia Locale, sono posizionati monitor e server per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010, relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

4) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Articolo 2 - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Borgo Ticino in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale, 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) la protezione e incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati;
- b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali, in particolare al patrimonio comunale o fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;

- c) vigilare sul traffico delle strade pubbliche;
 - d) verificare attraverso software specifici il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;
 - e) attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo di protezione civile sul territorio comunale;
 - h) il controllo delle proprietà pubbliche;
 - i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese delle videocamere.

Articolo 3 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “ **banca dati** “, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Borgo Ticino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 4 - Ambito di applicazione.

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Borgo Ticino e collegato alla sala di controllo della Polizia Locale.

2) L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 5 – Notificazione.

Il Comune di Borgo Ticino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, afferenti al campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 3016/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

Articolo 6 – Responsabile.

1) Il Responsabile della Polizia Locale, o suo delegato è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale "Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2) Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite, per iscritto, dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) Gli incaricati del trattamento dei dati, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile.

5) La visione, la copia delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentite:

- a) al Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato,
- b) agli incaricati del trattamento dati;
- c) al personale esterno addetto alla manutenzione e riparazione, previa autorizzazione del responsabile.

6) Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei Cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Nomina degli incaricati al trattamento dati.

1) Il Responsabile deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti.

2) Prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave.

1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati alla elaborazione dei dati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2) Gli incaricati alla elaborazione dei dati saranno dotati di propria password di accesso al sistema che dovranno custodire scrupolosamente impedendo l'utilizzo della stessa ad altri operatori.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa.

L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, al Sindaco o un suo delegato, al personale del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 2 comma 2, lett. c, con modalità rivolte a

salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili comunali, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato finale del presente regolamento ad esclusione delle videocamere mobili installate temporaneamente sul territorio.

3) Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4) Tutti i segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori.

1) L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 2.

2) Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del trattamento dati.

4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

1) In caso di rilevazioni di immagini, di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2) Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, le persone da essi espressamente autorizzate, gli organi di Polizia.

3) Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1) Il Comune di Borgo Ticino in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e dalla deliberazione dell'8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area Video sorvegliata — la registrazione viene effettuata dal Servizio di Polizia Locale di Borgo Ticino per fini riguardanti la Sicurezza Urbana"* –

2) Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamere.

3) Il Comune di Borgo Ticino si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato.

1) In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2) I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5) Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 15 - Sicurezza dei dati.

1) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2) Vanno assicurate misure obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale . Alla sala, ubicata all'interno del Comando, in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

L'accesso alla sala Operativa da parte del Responsabile del trattamento dei dati, del suo delegato e dal personale abilitato al trattamento avverrà tramite badge elettronico.

L'utilizzo di sistemi di registrazione e hardware dedicati, impedisce di rimuovere i dischi rigidi su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Modalità gestione dei dati.

1) I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4) La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6) L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7) Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8) Non possono, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 17 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Borgo Ticino effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 - Procedura per l'accesso alle immagini.

1) Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta, ed adeguatamente motivata, diretta al Responsabile, corredata altresì della fotocopia del proprio documento di identità, tale richiesta può riguardare:

- a) l'esistenza o meno di dati che possano riguardarlo;
- b) informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile;
- c) sulle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- d) sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia;

oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2) L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3) Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4) La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5) La Giunta Comunale provvede a quantificare, mediante l'adozione di propria deliberazione, un rimborso spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 - Comunicazione dei dati.

1) La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Borgo Ticino, a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3) E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 21 - Tutela amministrativa e giurisdizionale.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 22 - Modifiche regolamentari.

- 1) I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
- 2) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 23 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

====

Allegato al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza.

UBICAZIONE DELLE TELECAMERE alla data del 29/12/2017

installazione	tipo
Via Papa Giovanni XXIII	fissa
Via Cimitero	fissa
Via Vittorio Emanuele II	fissa
Via Leonardo da Vinci	fissa
Piazza Cerutti	fissa
Piazza Roma	fissa
Piazza Ubezzi	fissa
Piazza Martiri	fissa
Via Zanotti	lettura targhe
